

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' DEI GIOVANI 2020

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GRAVINA DI CATANIA CT VIA
DANTE MAJORANA 20

Numero REA: CT - 432001

Codice fiscale: 05773570873

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-09-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto Rep. N. 12483 Rec. N. 8069

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA DENOMINATA

"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' DEI GIOVANI 2020."

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione - denominazione - sede)

E' costituita ai sensi della ex lege 381/91, la società cooperativa sociale denominata

"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' DEI GIOVANI 2020"

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La società ha sede nel comune di GRAVINA DI CATANIA...

Il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Queste ultime deliberazioni, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 salvo proroga o scioglimento anticipato nelle forme e con gli effetti di legge.

TITOLO II

Scopo - oggetto

Art. 3 (Scopo e Oggetto sociale)

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ed è costituita ai sensi della ex legge n.381/1991.

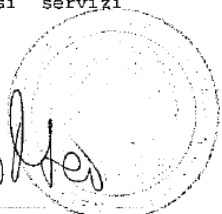
La cooperativa, si propone di perseguire l'interesse generale, della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

In particolare, la cooperativa, intende raggiungere le finalità sociali che si è proposta mediante le seguenti attività:

- promozione e gestione di forme di servizi sociali, siano essi servizi

Giacomo De Luca

Raffaella...



residenziali o semiresidenziali ovvero servizi domiciliari anche integrati con figure socio-sanitarie e sanitarie, a favore di anziani, disabili, malati psichiatrici, minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale (ex detenuti, stranieri/immigrati, malati di aids e altri); promozione e gestione di forme di servizi sociali a favore di persone che presentano diverse forme di dipendenza (droghe, alcool, gioco ed altre) promuovere e gestire forme di servizi sociali rivolti alla prima infanzia e in sostegno alla famiglia (quali asili nido e simili, scuole dell'infanzia e scuole primarie);

- l'assistenza sociale, anche a domicilio, prestata da personale specializzato sotto propria responsabilità e convenzionato con la cooperativa, a minori, anziani e a tutti i soggetti bisognosi di assistenza;

- l'organizzazione di servizi ed interventi finalizzati al sostegno di adolescenti e giovani in difficoltà;

- la istituzione di centri diurni di assistenza e di incontro per minori ed anziani;

la realizzazione e/o la gestione di comunità alloggio, case albergo, case protette per minori e anziani;

- organizzazione di servizi socio-assistenziali a favore di cittadini stranieri e di minoranze linguistiche;

- promozione di manifestazioni di turismo sociale, per giovani e loro famiglie, lavoratori ed anziani;

- svolgimento di attività ricreative, culturali;

- organizzazione di incontri culturali, dibattiti, sui problemi della devianza giovanile e minorile, l'handicap, la condizione degli anziani e dell'emarginazione in genere, del reinserimento e della partecipazione sociale;

- programmare, organizzare e gestire attività di animazione e promozione socio culturale, per attivare percorsi di agio sociale e/o prevenzione del disagio e dell'esclusione sociale a favore di anziani, giovani, minori e adulti;

- programmare e gestire forme di servizio socio-sanitario rivolte ai bisogni emergenti all'interno della società;

- svolgere attività di segretariato sociale.

- gestire centri educativo-occupazionali diurni e comunità alloggio, alloggi protetti per persone disabili, siano esse adulte o minori, anche in convenzione con asl, comuni o altri enti pubblici;

- organizzare e gestire momenti ricreativi e di integrazione sociale (soggiorni climatici estivi, ecc.) rivolti a persone disabili;

Giacomo De Luca

Antonio De Luca

- programmare e gestire, a favore di anziani, forme di servizi residenziali e semiresidenziali quali, ad esempio: centri diurni, alloggi protetti, piccole comunità residenziali ovvero case di riposo;
- programmare e gestire forme di animazione sociale-culturale-educativa territoriale, a favore di anziani, compresa l'animazione in strutture quali circoli o case di riposo e servizi similari, adatte a prevenire il disagio e l'esclusione sociale, ovvero organizzare soggiorni-vacanza quale occasione di integrazione sociale;
- programmare e gestire forme di servizi residenziali e semiresidenziali, anche a valenza terapeutica, quali comunità terapeutiche, centri terapeutici territoriali o gruppi di auto-mutuo-aiuto, a favore di minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale;
- programmare e gestire forme di animazione sociale-culturale-educativa sul territorio a favore di minori, adolescenti e giovani, atte a prevenire il disagio e l'esclusione sociale, anche attraverso servizi di orientamento lavorativo e di sostegno all'autoprogettualità di adolescenti e giovani;
- programmare e gestire forme di servizio sociale e di animazione a favore della prima infanzia e a sostegno delle famiglie quali asili nido e servizi equivalenti ovvero scuole dell'infanzia e scuole primarie;
- programmare e gestire forme di servizio e di sostegno alla famiglia o ai familiari delle diverse tipologie di utenze che fruiscono dei servizi gestiti dalla cooperativa;
- realizzare e distribuire pubblicazioni, a mezzo stampa o altre forme di comunicazione multimediale, allo scopo di far conoscere le attività della cooperativa;
- programmare e realizzare corsi di formazione ed aggiornamento per operatori sociali;

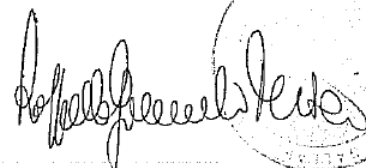
Per il raggiungimento di detti scopi la cooperativa potrà utilizzare l'opera di soci volontari e di terzi (non soci), quali, ad esempio, i volontari in servizio civile volontario nazionale e anche lavoratori nella veste di dipendenti o collaboratori.

La Cooperativa potrà partecipare a gare indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo stato, dalle Regioni, dagli enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperativa.

Tutte le attività sopra elencate dovranno essere svolte nel rispetto delle norme dettate in tema di esercizio di professioni riservate agli iscritti in appositi albi o elenchi professionali.

Per poter curare al meglio gli interessi sociali, la Cooperativa, su delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà aderire ad associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo, partecipare a consorzi o altri organismi

Giacomo De Luca





economici e cooperativistici o collaborare con altre imprese sociali e organismi del Terzo Settore che condividono scopi affini a quelli della Cooperativa, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa potrà agire autonomamente oppure in accordo con Enti Pubblici e privati anche mediante la partecipazione a gare, la stipula di accordi, convenzioni o altre forme contrattuali idonee a regolamentare le attività, se necessario anche costituendo associazioni temperanee di impresa con altre cooperative sociali consorzi di cooperative, associazioni ed Enti Privati.

La cooperativa potrà svolgere ogni attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni, gli atti e i negozi giuridici necessari o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o che comunque siano - direttamente o indirettamente - attinenti al medesimo.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito ed eventuale regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La società intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della Cooperazione sia all'interno del Movimento Cooperativo Italiano che nella società tutta.

SOCI COOPERATORI

Art. 4 (Soci.cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato, nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 del c.c..

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie;

a) Soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico/professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

b) Soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della Legge 381/1991 e nei limiti previsti dalla legge;

c) Soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa. Possono altresì essere soci cooperatori le persone giuridiche pubbliche, o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Inoltre possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere

Giuseppe De Luca

[Firma illeggibile]

all'oggetto sociale. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

Art. 5 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni;

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 6 (Obblighi del socio)

Giacca De Luca

Raffaella...



Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 7 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 8 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio;

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve dare immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Giacomo De Luca

[Firma illeggibile]



Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 9 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 10 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista del patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Giuseppe De Luca

Roberto Speciale



Art. 11 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. n.11.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne; accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

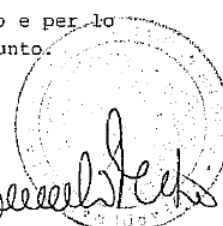
Art. 12 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un altro anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Giuseppe De Luca

[Firma illeggibile]



PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 13 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote, formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.7;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 14 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve dare comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 6, controfirmate per conferma ed accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve, iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

Art. 15 (Bilancio di esercizio)

Giuseppe De Luca



L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 16 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere

Giuseppe De Luca

Roberto...

effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso.

Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci, l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 2545 sexies.

ORGANI SOCIALI

Art. 17 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 18 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R., inviata 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza. La convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci sono presenti e informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 19 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;

Giuseppe De Luca

Roberto Geronzi



8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve essere redatto da un notaio. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 16.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 20 Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Quando si tratta di deliberare sulla modifica dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

Art. 21 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito di pubblicazione.

Art. 22 (Voto)

Giuseppe De Luca
Adolfo Piccolo



Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 23 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Nel caso di più amministratori non costituenti un consiglio di amministrazione, qualora consentito dalla legge, l'assemblea è presieduta dall'amministratore più anziano di età.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 24 (Amministrazione)

La cooperativa è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina.

I soci, contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione o con decisione successiva, possono affidare agli amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o congiunta.

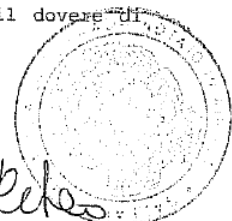
Gli amministratori durano in carica per il tempo stabilito all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a 3 esercizi sociali. Nel caso di nomina per un periodo fissato all'atto della nomina, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di

Giuseppe De Luca

Raffaella Geronzi



provvedere alla nomina integrativa.

Art. 25 (Consiglio di amministrazione)

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi se nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Art. 26 (Sostituzione degli amministratori)

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 ex.

Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

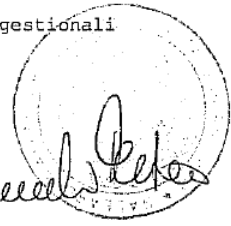
Art. 27 (Poteri di gestione)

Al consiglio di amministrazione, competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali

Giacomo De Luca

[Firma illeggibile]



loro attribuiti in sede di nomina.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

All'organo amministrativo spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

Art. 28 (Deleghe)

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e gli atti per legge riservati al consiglio.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di tre membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Art. 29 (Rappresentanza)

La rappresentanza sociale e legale della cooperativa spettano al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati qualora nominati.

Art. 30 (Rimborsi e compensi)

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

Giuseppe De Luca

Roberto Piccolo



L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 31 (Controllo diretto dei soci)

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Art. 32 (Collegio sindacale e revisore contabile)

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE

Art. 33 (Scioglimento)

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'Assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 34 (Devoluzione)

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Giovanni De Luca

Adelfo Piccinini



Art. 35 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 21.

Art. 36 (Prevalenza della mutualità)

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità e pertanto, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, alla società cooperativa è fatto divieto di:

a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

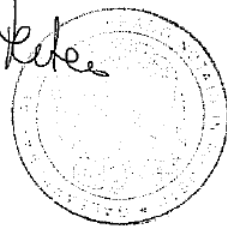
Le clausole suddette sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Art. 37 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la «disciplina delle società cooperative», a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Giuseppe De Luca

Roberto De Luca



[illegible]